

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. A.G. n. 177

RELAZIONE SEN.CE ANNAMARIA PARENTE

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive che ci apprestiamo ad esaminare è di fondamentale importanza per consolidare il nuovo modello di politiche del lavoro che mette al centro la persona per prendersene cura in tutto l'arco di vita.

Questo significa creare un sistema di servizi al lavoro adeguato per accompagnare chi cerca lavoro e chi lo perde.

E' con questo spirito che abbiamo delegato il Governo a realizzare un'Agenzia Nazionale per Lavoro con il compito di indirizzo e controllo introducendo principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.

La garanzia della condizionalità tra politiche attive e passive prevista dalla legge delega n. 183 del 2014 rende necessario la presenza di un capillare ed efficace sistema di presa in carico ed attivazione del disoccupato che operi su standard nazionali condivisi e con adeguati sistemi informativi, con un fascicolo elettronico del lavoratore e della lavoratrice, l'accesso ad incentivi e misure personalizzate e con la previsione di un assegno di ricollocazione.

L'Italia deve recuperare rispetto ai paesi europei più avanzati un grave ritardo rispetto all'efficacia del mercato del lavoro e delle proprie politiche attive, in quanto si colloca su questo aspetto rispetto alle valutazioni dell'OCSE e della Commissione Europa al 24 ° posto sui 28 paesi dell'Unione.

Il sistema italiano di servizi per il lavoro e di politiche attive è molto lontano dagli standard europei: le risorse impegnate per l'attivazione al lavoro in Italia non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l'ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato da paesi come la Francia e la Germania ogni anno, mentre le risorse impegnate in servizi per l'impiego

pubblici sono addirittura di dieci volte inferiori all'investimento medio annuo di paesi come la Francia e la Germania.

E' necessario quindi prevedere un piano nazionale di rafforzamento delle risorse stanziato ed una più efficace programmazione tra Stato e Regioni delle risorse europee in modo da rendere efficace il nuovo sistema delle politiche del lavoro, necessario per completare la riforma del lavoro.

CONTENUTO DELLA DISCIPLINA DI DELEGA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#), relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Inoltre, l'articolo 26 dello schema si fonda, come conferma la relazione illustrativa dello stesso, sul principio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), del citato art. 1 della L. n. 183.

I principi ed i criteri direttivi della disciplina di delega di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della L. n. 183 prevedono:

- a) la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
- b) la "razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome";
- c) l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione della suddetta Agenzia;
- e) l'attribuzione alla medesima Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e trattamenti di disoccupazione;
- f) la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente";

- g) la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, "al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone";
- h) la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o della suddetta Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della precedente lettera *f*) nonché di altre amministrazioni;
- i) l'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia, con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- l) la "determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima";
- m) il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
- n) la "valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego";
- o) la "valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati";
- p) l'introduzione di principi di "politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati";

- q) l'introduzione di modelli sperimentali, che contemplino l'impiego di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
- r) la definizione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'INPS, sia a livello centrale sia a livello territoriale, al fine di tendere ad una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
- s) la definizione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
- t) l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
- u) il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- v) l'attivazione "del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica";
- z) la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
- aa) l'integrazione del sistema informativo di cui alla precedente lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed agli ausili ed adattamenti impiegati sui luoghi di lavoro;
- bb) la "semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti".
- Il principio di delega di cui al citato comma 2, lettera d), dell'art. 1 della L. n. 183 prevede che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione "possa consistere anche nello

svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione".

Lo schema in esame non sembra concernere i principi e criteri summenzionati relativi:

- *all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità (di cui alle lettere b) e s) dell'art. 1, comma 4, della L. n. 183) - riguardo ad alcune disposizioni dello schema in materia, cfr., in ogni caso, l'articolo 18, comma 1, lettere d) ed e) -;*
- *al settore della bilateralità (di cui alla lettera o) dell'art. 1, comma 4, della L. n. 183) - riguardo a disposizioni dello schema su alcuni fondi bilaterali, cfr., tuttavia, l'articolo 1, comma 2, lettera g), l'articolo 3, comma 3, lettera d), l'articolo 9, comma 1, lettera n), l'articolo 15, comma 4, e l'articolo 25 -.*

Si ricorda, inoltre, che i principi ed i criteri direttivi relativi alle persone con disabilità ed agli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio (di cui alle lettere g) ed aa) dell'art. 1, comma 4, della L. n. 183) sono oggetto del Titolo I, Capo I, di un altro schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle Camere (Atto del Governo n. 176).

CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive si compone di n. 34 articoli, suddivisi nei seguenti quattro titoli:

- Titolo I: Rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- Titolo II: Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro;
- Titolo III: Riordino degli incentivi all'occupazione;
- Titolo IV: Disposizioni urgenti e finali.

Soggetti pubblici e privati operanti in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro e relativi profili di organizzazione e competenze (articoli da 1 a 18)

L'articolo 1 dello schema di decreto individua i soggetti, pubblici e privati, che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro, specifica che l'indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome,

con riferimento alle rispettive competenze, e che il coordinamento della suddetta rete è svolto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), istituita ai sensi del successivo articolo 4. Tra le politiche attive in oggetto rientrano esplicitamente anche le attività relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Le finalità generali della rete sono enunciate nel comma 3 dell'articolo 1.

Il successivo articolo 2 individua le tipologie di indirizzo generale (in materia di politiche attive per il lavoro) che sono riservate a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Esse consistono nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli minimi delle prestazioni (in materia di servizi per l'impiego e misure di politica attiva per il lavoro) che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale e, in via eventuale, dei tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti e dei tempi e delle modalità di definizione dei percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, di verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di espressione del parere preventivo su alcuni atti dell'ANPAL e di adozione, anche su proposta dell'ANPAL, di altri atti, ivi individuati.

Si osserva che l'articolo 3 e altri articoli dello schema adoperano la locuzione "livelli essenziali delle prestazioni", mentre l'articolo 2 fa riferimento ai "livelli minimi" delle prestazioni.

L'oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni è definito dal successivo articolo 28 (cfr. *infra*).

Si ricorda che l'art. 15, comma 1, del [D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), attualmente in fase di conversione alle Camere, prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. *Potrebbe essere ritenuto opportuno un coordinamento tra tale norma e l'articolo 2 del presente schema.*

L'articolo 4 dello schema istituisce, come accennato, l'ANPAL. La nuova autorità ha autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e, come detto, è sottoposta all'indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'ANPAL - che ha sede in Roma - sono

previsti una dotazione organica non superiore a 395 unità ed il trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, mediante decreti del Presidente del Consiglio (emanati secondo la procedura di cui al comma 9). Norme transitorie sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale sono stabilite nel comma 9. Il presidente dell'ANPAL è nominato (sia in fase di prima applicazione sia, come prevede il successivo articolo 6, a regime) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente dell'ANPAL assume anche l'incarico di commissario straordinario di Italia Lavoro S.p.A., con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di tale società (le funzioni del quale vengono attribuite al medesimo commissario straordinario). Queste ultime norme sono stabilite nell'ambito del "programmato scioglimento" della suddetta S.p.A. (articolo 1, comma 2, lettera **h**), e articolo 4, commi 13 e 14).

All'articolo 4 comma 13 sembra utile notare che tale previsione, nell'attribuire competenze di fatto gestionali in capo al commissario straordinario, può apparire in contrasto con la posizione di organo di indirizzo che lo stesso ha in seno all'ANPAL.

All'articolo 4 comma 14 è necessario approfondire se le attività finiscono per far assumere all'ANPAL ruoli tra loro incompatibili, di soggetto controllore e controllato (recentemente la Commissione U.E. ha fatto una contestazione simile al Ministero dell'Interno per l'utilizzo di risorse FEI).

Si segnala, inoltre, che il comma 15 del medesimo articolo 4 definisce alcuni criteri per il reclutamento a regime (mediante concorso) del personale dell'ANPAL ed il comma 17 prevede, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, la stipulazione di convenzioni a titolo gratuito tra l'ANPAL ed i soggetti pubblici ivi menzionati, nonché con Italia Lavoro S.p.A..

L'articolo 5 determina, a decorrere dal 2016, le risorse finanziarie dell'ANPAL. Ad essa sono destinati, tra le altre risorse, il Fondo per le politiche attive del lavoro (riguardo ad esso, cfr. *sub* il successivo articolo 24) ed il 50 per cento dell'importo delle entrate contributive relative alla formazione professionale che sia a carico dei datori di lavoro che non aderiscano ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (per i datori che invece aderiscano ai suddetti fondi resta ferma la destinazione ai medesimi della contribuzione in oggetto) (comma 1, lettera **c**), e comma 2). Il restante 50 per cento del suddetto importo viene destinato (sempre a decorrere dal 2016) al Fondo sociale per occupazione e formazione. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annue spettanti all'ANPAL in base al suddetto gettito contributivo può essere destinata, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle esigenze gestionali ed operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica (commi 3 e 4).

Per concludere il discorso sull'articolo 4 è da prendere in considerazione un intervento che non chiuda la pianta organica dell'Agenzia e che consenta un inserimento del personale competente e con esperienza che ha svolto le funzioni attribuite all'ANPAL.

L'articolo 6 individua gli organi dell'ANPAL - presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza, collegio dei revisori - e disciplina le procedure di nomina, i relativi requisiti soggettivi e (per il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e quelli del collegio dei revisori) il trattamento economico. La durata dei mandati è di 3 anni ed i medesimi possono essere rinnovati soltanto una volta (per il consiglio di amministrazione ed il consiglio di vigilanza, si specifica che alla fine del triennio cessano dalle funzioni anche i membri che siano stati nominati eventualmente nel corso di esso). Le funzioni degli organi sono definite dal successivo articolo 7.

L'articolo 8 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura per la nomina del direttore generale e definisce le relative funzioni (anche per tale incarico si prevede una durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta).

L'articolo 9 individua le funzioni e le attività dell'ANPAL. Ad essa spettano, in via di sintesi, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei disoccupati, di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione (di cui al successivo articolo 23), di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro (di cui all'articolo 13), di accreditamento dei servizi per l'impiego privati, di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione e di programmi sperimentali, di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni (in materia di politiche attive del lavoro) non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto (anche con interventi di gestione diretta - a supporto delle regioni - dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali), di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali, di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se lo schema di decreto recepisca il principio di delega (di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 4, della [L. n. 183 del 2014](#)) che prevede il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle

*linee di indirizzo generali dell'azione dell'ANPAL (riguardo ad una norma sulla convocazione delle categorie di utenti, cfr., in ogni caso, il precedente **articolo 2, comma 2**) -.*

L'articolo 10 dispone il rinnovo degli organi dell'ISFOL, nei termini e secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1, e l'adozione di modifiche allo statuto ed al regolamento del medesimo Istituto, al quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 (ossia funzioni essenzialmente di studio, ricerca e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego). *Sembra opportuno chiarire, tenuto conto che la formulazione adopera l'aggettivo "successivi", se il termine (di cui all'**alinea del comma 2**) per l'adozione delle modifiche decorra dall'entrata in vigore del presente decreto oppure dal rinnovo degli organi (di cui al **comma 1**).*

L'articolo 11 conferma¹ che le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro spettano alle regioni ed alle province autonome, introducendo l'istituto della convenzione tra il singolo ente territoriale ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. La convenzione può contemplare il deferimento all'ANPAL delle funzioni amministrative - di norma spettanti alle regioni o province autonome - in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette e di avviamento a selezione numerica (in base alle graduatorie di collocamento) nelle pubbliche amministrazioni (per i profili per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo). Si ricorda che, in materia, l'istituto della convenzione è introdotto altresì dall'art. 15 del [D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), attualmente in fase di conversione alle Camere, ai fini del possibile concorso statale (in favore delle regioni a statuto ordinario) per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto.

Alle regioni e province autonome restano assegnate (articolo 11 citato dello schema) anche la programmazione di politiche attive per il lavoro - nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2 - e la funzione di accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 12 prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro. L'albo è gestito dall'ANPAL, sulla base di un regolamento per l'accreditamento - adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita

¹ Riguardo alla normativa vigente, cfr. la parte della scheda relativa all'articolo 18 dello schema.

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - e degli eventuali specifici regimi di accreditamento su base regionale (disciplinati dal singolo ente territoriale) - *a quest'ultimo riguardo, manca (nel comma 4) il riferimento alle province autonome* -. Tra i principii ed i criteri direttivi a cui deve improntarsi il regolamento ministeriale figura la coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. In fase di prima applicazione e fino alla definizione dell'albo summenzionato, restano valide le procedure di accreditamento definite dalle regioni e dalle province autonome.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, gli accreditamenti in esame competono alle regioni, sulla base della disciplina da esse stabilite anche in base ai principii e criteri di cui all'[art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) (articolo che viene abrogato dal successivo articolo 33 dello schema).

Il comma 5 dello stesso articolo 12 dispone che, per alcuni dei soggetti rientranti in particolari regimi di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione (in materia di mercato del lavoro), l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo delle agenzie per il lavoro comporti anche (in conformità alla norma generale, valida per i soggetti autorizzati alla suddetta intermediazione) l'automatica iscrizione nelle sezioni relative alle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

L'articolo 13 prevede che l'ANPAL, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, allestisca il sistema informativo unico delle politiche del lavoro ed il portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Necessità di operare un raccordo con le disposizioni contenute nello schema di dlgs. recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità (AC 176).

Il sistema informativo unico è costituito dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, dai dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro e dal sistema informativo della formazione professionale (disciplinato dal successivo articolo 15). Il nuovo sistema comprende anche il fascicolo elettronico del lavoratore, fascicolo relativo a tutti i profili, inerenti al lavoratore, oggetto dei vari sistemi e canali informativi summenzionati. A tale fascicolo fanno riferimento il comma 5, il quale demanda all'ANPAL la definizione di apposite modalità di lettura delle informazioni contenute nel sistema, ed il comma 1 del successivo articolo 14, che prevede l'accesso gratuito al fascicolo da parte degli interessati, mediante metodi di

lettura telematici. Il comma 6 dell'articolo 15 specifica, inoltre, che le norme vigenti relative al libretto formativo del cittadino sono da intendersi ora riferite al fascicolo elettronico del lavoratore (il libretto formativo viene abrogato esplicitamente dal successivo articolo 33).

Il comma 6 dell'articolo 13 prevede la stipulazione di una convenzione tra l'ANPAL ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici, al fine di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione.

Riguardo alle comunicazioni obbligatorie, in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, il comma 4 dell'articolo 13 prevede che esse siano fatte, per via telematica, all'ANPAL, la quale le mette a disposizione dei soggetti pubblici ivi individuati. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di definire esplicitamente i profili transitori in materia.*

*Sotto il profilo letterale, si segnala che, nel **comma 2, lettera d)**, dell'**articolo 13**, occorrerebbe richiamare il successivo **articolo 15**, anziché l'**articolo 14**.*

I profili dell'impiego del sistema informativo unico delle politiche del lavoro e dell'interconnessione con altre banche dati di soggetti pubblici sono disciplinati dall'articolo 14.

L'articolo 15 istituisce il sistema informativo della formazione professionale, comprensivo dell'albo nazionale degli enti di formazione (accreditati, come detto, dalle regioni e dalle province autonome) ed attribuisce all'ANPAL la relativa gestione. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema, le amministrazioni pubbliche, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua ed i fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro possono finanziare attività di formazione professionale esclusivamente in favore degli enti di formazione iscritti nell'albo nazionale ed a condizione che l'ente trasmetta al sistema i dati richiesti ai sensi del comma 2. Tra questi ultimi figurano le informazioni relative ai corsi di formazione, con un anticipo di almeno un mese rispetto alla data di chiusura delle iscrizioni (tale obbligo di comunicazione non sussiste per i corsi di formazione destinati ad un ambito di soggetti predeterminato).

Il comma 3 demanda all'ANPAL la definizione di modalità comuni per l'iscrizione telematica ai corsi di formazione finanziati, in tutto o in parte, con risorse pubbliche. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il riferimento alle risorse pubbliche comprenda, in conformità con il precedente **comma 2**, anche le ipotesi di finanziamento da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro.*

L'articolo 16 disciplina le attività dell'ANPAL, del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e dell'ISFOL concernenti il monitoraggio e la valutazione sulla gestione delle politiche attive per il lavoro, sui servizi per l'impiego e sui risultati conseguiti dai soggetti, pubblici e privati, accreditati a svolgere tali funzioni. Il comma 4 prevede, allo scopo di assicurare una valutazione indipendente delle politiche per il lavoro, l'allestimento, da parte dell'ANPAL, di banche dati informatizzate anonime, alle quali abbiano accesso determinati soggetti a fini di ricerca.

L'articolo 17 modifica la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, trasferendo la funzione di vigilanza sui medesimi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, che ne riferisce gli esiti al suddetto Ministero - resta fermo che l'attivazione del fondo è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal medesimo Dicastero -. *Sotto il profilo della formulazione tecnica della novella, sarebbe opportuno chiarire se resti vigente la norma che preveda, in caso di irregolarità o di inadempimenti, la possibilità di sospensione dell'operatività o di commissariamento del fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché sostituire le parole "dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento" con le parole "dei criteri di gestione, delle strutture di funzionamento".*

L'articolo 18 conferma (insieme con il precedente articolo 11, comma 1, lettera **a**) che il sistema dei servizi pubblici per l'impiego si basa su uffici territoriali denominati centri per l'impiego e costituiti dalle regioni (o dalle province autonome). Si ricorda che, in base alla disciplina statale vigente fino al riordino degli enti locali di cui alla [L. 7 aprile 2014, n. 56](#), la gestione dei centri per l'impiego competeva² alle province, nell'ambito della normativa stabilita in materia dalla regione. Il comma 2 del presente articolo 18 consente, tuttavia, che lo svolgimento delle attività dei centri per l'impiego - definite dal precedente comma 1 - siano svolte, da parte delle regioni (o delle province autonome), anche mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, "mediante meccanismi di quasi mercato". In ogni caso, le attività in oggetto sono effettuate sulla base di costi standard, definiti dall'ANPAL.

Nozione di stato di disoccupazione, ricerca attiva del lavoro, riduzione e decadenza dagli ammortizzatori sociali, assegno individuale di ricollocazione (articoli da 19 a 25)

L'articolo 19 modifica la nozione di lavoratore in stato di disoccupazione,

² Ai sensi dell'[art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469](#), e successive modificazioni. Si ricorda che il medesimo D.Lgs. n. 469 viene abrogato per intero dal successivo articolo 33 dello schema.

rispetto alla normativa posta dagli artt. 2 e 4 del [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni (articoli che vengono abrogati dal successivo articolo 33).

Si introduce, in particolare, la nozione di disoccupato parziale, nella quale rientrano: i lavoratori, dipendenti o autonomi, con reddito annuale di importo pari o inferiore a quello esente di fatto dall'IRPEF (in base al sistema di detrazioni d'imposta) (tali soggetti, nella disciplina vigente, conservano lo stato di disoccupazione) (lettera **a**) del comma 4); i lavoratori a tempo parziale o interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, individuati dalle lettere **b**) e **c**) del comma 4.

Il comma 1 conferma il principio che la nozione di stato di disoccupazione implica l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed estende tale condizione di disponibilità alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i servizi per l'impiego. Nella nuova disciplina, la dichiarazione di disponibilità (comma 1 citato) è resa, in forma telematica, al portale unico di cui al precedente articolo 13 ovvero, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, si intende implicitamente resa in caso di presentazione della domanda all'INPS per uno dei trattamenti di disoccupazione ivi menzionati (tale domanda è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro). *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di definire i profili transitori in materia, riguardo ai termini temporali entro i quali i soggetti attualmente in stato di disoccupazione debbano eventualmente, ai fini della conservazione senza soluzione di continuità di tale stato, rendere la nuova dichiarazione.*

Riguardo ai disoccupati parziali di cui alle lettere **a**) e **b**) del comma 4, si prevede che la dichiarazione di disponibilità sia resa "anche" in forma telematica.

Sarebbe opportuno chiarire quali siano le altre modalità della dichiarazione.

Per i disoccupati parziali di cui alla successiva lettera **c**), non è posta la condizione della dichiarazione

Il comma 3 del medesimo articolo 19 - riformulando un principio già vigente - prevede che lo stato di disoccupazione sia sospeso in caso di lavoro subordinato *di durata inferiore a sei mesi - la norma vigente³ fa riferimento ad una durata fino a sei mesi -*.

Il successivo comma 5 introduce la categoria dei lavoratori "a rischio di disoccupazione", consentendo che il dipendente il quale abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento effettui la suddetta registrazione anche in pendenza del periodo di preavviso (relativo al licenziamento).

³ Di cui all'[art. 4, comma 1, lettera d\), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni.

In base al comma 8, si intende che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le norme nazionali e regionali e le disposizioni dei regolamenti comunali che subordinino prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione facciano invece riferimento alla condizione di non occupazione, al fine di evitare che si registrino come disoccupati soggetti in realtà non disponibili allo svolgimento di attività lavorativa. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se la sostituzione della condizione in oggetto sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e se sia opportuno definire un termine temporale entro il quale gli enti competenti possano modificare le relative disposizioni (ai fini di evitare la maturazione di diritti in misura non contemplata dalle attuali stime di spesa).*

I commi 6 e 7 dello stesso articolo 19 prevedono che i centri per l'impiego assegnino ogni disoccupato ad una classe di profilazione e che la medesima sia aggiornata automaticamente ogni novanta giorni.

L'articolo 20 e l'articolo 21, comma 2, richiedono che, entro sessanta giorni dalla registrazione effettuata dal lavoratore in cerca di occupazione (di cui al precedente articolo 19, comma 1) ovvero entro trenta giorni dalla decorrenza di uno dei trattamenti di disoccupazione di cui all'articolo 21, comma 1, i soggetti siano convocati dai centri per l'impiego per la stipulazione di un patto di servizio personalizzato, avente il contenuto minimo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, si perde, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, il diritto al trattamento di disoccupazione (in analogia con la normativa vigente⁴) e si preclude l'applicabilità dell'assegno di ricollocazione (di cui al successivo articolo 23).

*Sembrerebbe opportuno chiarire se l'istituto del patto di servizio personalizzato riguarda i disoccupati parziali di cui alle **lettere a) e b) dell'articolo 19, comma 4** (l'istituto riguarda nei termini di cui al successivo articolo 22 i disoccupati parziali di cui alla lettera **c)** del suddetto comma 4).*

Qualora, scaduto il termine summenzionato di sessanta giorni, il soggetto non sia stato convocato dal centro per l'impiego, si ha diritto a richiedere all'ANPAL, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione (predisposta dall'ANPAL), ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione (di cui al successivo articolo 23). *Sembrerebbe opportuno chiarire esplicitamente se la possibilità di richiesta delle credenziali personalizzate sia attribuita anche al titolare del trattamento di disoccupazione, qualora non sia stato convocato dal centro per l'impiego entro il suddetto termine di trenta giorni (di cui all'**articolo 21, comma***

⁴ Cfr., in merito, l'art. 2, comma 40, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), nonché gli artt. 7, 11 e 15, comma 10, del [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#), in combinato disposto con l'[art. 4, comma 1, lettera b\)](#), del [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni.

2).

*Occorrerebbe valutare l'esigenza di definire esplicitamente se la mancata comparizione (senza giustificato motivo) presso il centro per l'impiego comporti anche la perdita del trattamento di mobilità (istituto che resta operante in via transitoria, nei termini di cui all'art. 2, commi 46 e 46-bis, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni) e se anche la domanda per quest'ultimo trattamento si intenda sostitutiva della registrazione di cui all'**articolo 19**.*

*Si osserva, inoltre, che l'**articolo 33** dello schema abroga le norme (di cui all'art. 4, commi da 41 a 45, della [L. n. 92 del 2012](#)) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione, le quali concernono anche l'indennità di mobilità, mentre la nuova disciplina (di cui al presente schema) non sembra porre norme sui profili di decadenza per tale trattamento.*

Il comma 3 dell'articolo 21 - in analogia alla norma vigente⁵ - specifica che la concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) è subordinata alla stipulazione del suddetto patto di servizio personalizzato. Si ricorda che l'ASDI è un istituto introdotto, in via transitoria e sperimentale, dall'[art. 16 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#), in favore di soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, già titolari di un trattamento di disoccupazione (la cui durata sia esaurita).

I commi da 4 a 12 dello stesso articolo 21 recano una nuova disciplina di dettaglio sugli obblighi (in materia di ricerca attiva del lavoro) dei titolari dei trattamenti di disoccupazione e dell'ASDI, con l'introduzione - accanto alle ipotesi di decadenza dal trattamento - anche di fattispecie di riduzione dell'importo.

Dal momento che il successivo articolo 33 dello schema abroga in via immediata le norme (di cui all'art. 4, commi da 41 a 45, della [L. n. 92 del 2012](#)) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione, *potrebbe essere ritenuto opportuno definire i profili transitori, relativi al periodo precedente la stipulazione del patto di servizio personalizzato, al quale le norme in esame dell'**articolo 21** fanno riferimento per la determinazione puntuale di alcune ipotesi di riduzione o decadenza.*

Il comma 9 del presente articolo 21 dispone che, nelle ipotesi di decadenza suddette (dal trattamento e dallo stato di disoccupazione), non sia possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se e in quali termini questa norma si applichi anche ai casi di successiva registrazione implicita mediante presentazione di domanda all'INPS di trattamento di disoccupazione (nell'ipotesi in cui, nel periodo suddetto di due mesi, il soggetto abbia svolto nuova attività lavorativa ed abbia anche perduto involontariamente tale occupazione).*

⁵ Di cui all'art. 16, commi 5 e 6, del [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#).

*Sotto il profilo letterale, nel medesimo **comma 9**, il richiamo dei precedenti **commi 3 e 4** dovrebbe intendersi riferito ai **commi 7 e 8**.*

Il comma 13 prevede che le risorse finanziarie derivanti dalle misure restrittive di cui ai commi precedenti siano destinate, nella misura del 50 per cento, al Fondo per le politiche attive del lavoro (riguardo a tale Fondo, cfr. *sub* il successivo articolo 24) e, per il restante 50 per cento, alle strutture regionali e delle province autonome che abbiano emesso i relativi provvedimenti, ai fini dell'impiego in strumenti di incentivazione del personale. *Sotto il profilo letterale, nel **comma 10** occorrerebbe far riferimento anche alle ipotesi di sospensione o riduzione (del trattamento) e nel **comma 13**, analogamente, occorrerebbe aggiungere il riferimento alle ipotesi di riduzione.*

L'articolo 22 reca norme specifiche sugli obblighi (in materia di ricerca attiva del lavoro) dei disoccupati parziali titolari di un trattamento di integrazione salariale, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50 per cento (la nozione di tali soggetti - che comprende anche, nei suddetti termini, quelli rientranti nell'applicazione dei contratti di solidarietà - è posta dal precedente articolo 19, comma 4, lettera *c*). Anche con riferimento all'inadempimento di tali obblighi si pongono ipotesi di riduzione e di decadenza dal trattamento. L'applicazione di tali norme *sembrerebbe subordinata, almeno in parte*, all'emanazione del decreto richiamato nel comma 1 del presente articolo 22 nonché alla stipulazione del suddetto patto di servizio personalizzato - *in merito al decreto, occorrerebbe chiarire quale sia la norma dello schema oggetto di richiamo, apparendo errato il richiamo dell'**articolo 3, comma 1** -*. Potrebbe essere ritenuto opportuno definire i relativi profili transitori, con riferimento sia al periodo precedente l'emanazione del decreto sia al periodo precedente la stipulazione del patto individuale, dal momento che l'**articolo 33** dello schema abroga in via immediata l'attuale normativa (di cui all'art. 4, commi 40 e da 42 a 45, della [L. n. 92 del 2012](#)) sulla decadenza dai trattamenti di integrazione salariale.

Si ricorda che la suddetta normativa vigente prevede la decadenza dai trattamenti di integrazione salariale per i rifiuti ingiustificati di partecipazione ad un corso di formazione o di riqualificazione e per i casi di mancata frequenza regolare dello stesso (senza un giustificato motivo) e non anche per le altre fattispecie di cui al presente articolo 22, tra cui i casi di rifiuto di offerte congrue di lavoro.

Il comma 4 dell'articolo 22 disciplina la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione o decadenza dai trattamenti di integrazione salariale in termini identici a quelli stabiliti dal precedente articolo 21, comma 13. *Sotto il profilo letterale, nel presente **comma 4** occorrerebbe far riferimento anche alle ipotesi di riduzione (del trattamento).*

L'articolo 23 istituisce l'assegno individuale di ricollocazione, al quale ha fatto già riferimento, sia pure facendo un rinvio, per l'operatività dell'istituto, al presente esercizio di delega, l'[art. 17 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#) (i cui commi da 2 a 7 vengono ora abrogati dall'articolo 33).

L'articolo 23 riconosce tale assegno in favore dei disoccupati (di cui all'articolo

19, comma 1) la durata del cui stato ecceda i sei mesi. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se l'istituto si applichi ad alcune categorie di disoccupati parziali, di cui all'articolo 19, comma 4.* L'ammontare dell'assegno è graduato in relazione al profilo personale di occupabilità. In ogni caso, l'assegno è riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tal fine per la regione o la provincia autonoma di residenza. L'assegno può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato di cui al precedente articolo 12, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, secondo i termini temporali, i criteri e le modalità di cui ai commi da 4 a 6. Inoltre, il comma 7 demanda la determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione ad una delibera del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi stabiliti dal medesimo comma - tra cui il riconoscimento dell'assegno "prevalentemente" a risultato occupazionale conseguito e la summenzionata graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità -.

La scelta del centro o del soggetto accreditato spetta al disoccupato.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la scelta del disoccupato debba ricadere nell'ambito dei centri e soggetti accreditati operanti nella regione o provincia autonoma di residenza, come sembrerebbe in base alla formulazione del **comma 1** (che fa riferimento alle risorse assegnate a tal fine per la regione o provincia autonoma di residenza).*

Il comma 3 specifica che l'assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Il comma 8 disciplina le attività di monitoraggio e valutazione, da parte dell'ANPAL, relative all'assegno in esame ed i possibili casi di revoca, da parte della medesima autorità, della facoltà, per il centro o per il soggetto accreditato, di operare con tale strumento.

I commi 1 e 2 dell'articolo 24 prevedono che al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrano l'intera dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro e (secondo le determinazioni operate ai sensi del comma 2) risorse di programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali (le regioni e le province autonome possono destinare ulteriori risorse in materia, come specifica [l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#)). Si ricorda che la dotazione di diretta fonte legislativa⁶ del suddetto Fondo per le

⁶ Ai sensi dell'[art. 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dell'[art. 17, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#).

politiche attive del lavoro è pari a circa 50,6 milioni di euro per il 2015 ed a 20 milioni per il 2016.

Il comma 3, da un lato, riduce da 50 a 20 punti percentuali la misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di trattamento di disoccupazione relativo a lavoratori dipendenti. Si ricorda che la base di calcolo della percentuale è costituita (per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore) dall'indennità mensile residua di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore. Dall'altro lato, il comma 3 prevede che la corrispondente quota di 30 punti percentuali (derivanti dalla suddetta riduzione) sia destinata al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro. Si dispone, in particolare, che le corrispondenti somme siano versate dall'INPS all'ANPAL; considerato che il Fondo suddetto è al momento iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e confluisce, ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera **b**), solo a decorrere dal 2016 nel bilancio dell'ANPAL, *sembrerebbe necessaria una norma che preveda, per il periodo transitorio, che l'INPS versi le somme all'entrata del bilancio dello Stato, con successivo trasferimento delle stesse al Fondo.*

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire quali siano le procedure di riparto tra le singole regioni e province autonome delle risorse di cui all'**articolo 24**, riparto a cui fa implicitamente riferimento il **comma 1** del precedente **articolo 23**.*

Il comma 1 dell'articolo 25 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda, secondo i principii ivi stabiliti e su proposta dell'ANPAL, alla definizione di offerta di lavoro congrua - il cui rifiuto ingiustificato comporta la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale, ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22 -. *Sembrerebbe opportuno chiarire i profili transitori, relativi al periodo precedente l'emanazione di tale atto, in quanto, come detto, il successivo **articolo 33** dello schema di decreto abroga in via immediata le norme (di cui all'art. 4, commi da 41 a 45, della [L. n. 92 del 2012](#)) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione.* Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, poiché la normativa finora vigente, come accennato, non prevede ipotesi di decadenza per rifiuto ingiustificato di offerta di lavoro congrua, *sembrerebbe opportuno esplicitare se la relativa norma di decadenza trovi applicazione soltanto dopo l'emanazione del provvedimento ministeriale e, in ipotesi affermativa, in quali eventuali termini si applichi anche alle offerte di lavoro formulate prima di tale emanazione e non ancora rifiutate.* *Sotto il profilo formale, sarebbe opportuno specificare la tipologia del provvedimento ministeriale in esame.*

In base al comma 2 dell'articolo 25, i fondi di solidarietà bilaterali (relativi ai settori non coperti dai trattamenti generali, ordinari e straordinari, di integrazione

salariale) possono prevedere che le prestazioni (eventualmente contemplate dai medesimi fondi) integrative rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale continuino ad essere riconosciute in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente attribuita, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se, nel presente **comma 2**, sia giustificata la limitazione alle sole ipotesi in cui l'offerta di lavoro sia congrua.*

Attività a fini di pubblica utilità mediante impiego di titolari di ammortizzatori sociali e di disoccupati (articolo 26)

L'articolo 26 prevede che, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche e secondo i criteri e le modalità ivi definiti: i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza; possano essere impiegati nelle suddette attività i lavoratori disoccupati, di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. La prima fattispecie di soggetti è analoga ad un'ipotesi già prevista dalla normativa sui lavori socialmente utili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del [D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468](#), e successive modificazioni - articoli che, in base al comma 12 del presente articolo 26, continuano a trovare applicazione solo per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (il successivo articolo 33 abroga nella sua interezza il medesimo D.Lgs. n. 468) -.

Si osserva che il principio di delega, sopra ricordato, di cui all'[art. 1, comma 2, lettera d\), della L. 10 dicembre 2014, n. 183](#), concerne esclusivamente i titolari di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione (e non anche i disoccupati che non percepiscano trattamenti).

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire gli eventuali termini di applicazione della nuova disciplina ai titolari di trattamento di mobilità (istituto che resta operante in via transitoria, nei termini di cui all'art. 2, commi 46 e 46-bis, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni), considerato che tali soggetti sono inclusi nella suddetta normativa sui lavori socialmente utili, di cui agli artt. 7 e 8 del [D.Lgs. n. 468 del 1997](#), e successive modificazioni.

Nel caso di impiego nelle attività in esame dei lavoratori disoccupati summenzionati, si prevede il riconoscimento di un assegno, determinato ai sensi del comma 5. In merito ai rapporti tra l'assegno e l'eventuale trattamento di disoccupazione spettante, il comma 6 fa rinvio alle norme generali (in materia di

maturazione di alcuni tipi di reddito durante il godimento di trattamenti di disoccupazione) di cui agli artt. 10 e 11 del [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#).

Riguardo agli effetti pensionistici dell'assegno, il comma 11 conferma la disciplina già posta (per l'assegno per i lavori socialmente utili) dall'[art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468 del 1997](#).

Le attività di cui al presente articolo 26 sono svolte sulla base di convezioni, stipulate dalle regioni o province autonome con le pubbliche amministrazioni, operanti sul territorio, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

*Riguardo ai lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se i relativi limiti di orario (per l'impiego nelle attività in esame) siano quelli definiti dal **comma 4** oppure quelli di cui al **comma 5** e specificare se anche per essi valga la limitazione (di cui al **comma 1**) allo svolgimento delle attività nel territorio del comune di residenza.*

Collocamento della gente di mare (articolo 27)

Il comma 1 dell'articolo 27 specifica che il presente decreto si applica anche al collocamento della gente di mare⁷. I commi 2 e 3 inseriscono le Capitanerie di porto tra i soggetti che possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti.

Livelli essenziali delle prestazioni (articolo 28)

L'articolo 28 specifica che costituiscono oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro: lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia, ai sensi dei precedenti articoli 11, comma 1, e 18; il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20; l'assegno individuale di ricollocazione, di cui all'articolo 23; lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all'articolo 26, commi 1 e 2.

Incentivi all'occupazione (articoli da 29 a 32)

Gli articoli da 29 a 32 riguardano gli incentivi all'occupazione - per una modifica della disciplina relativa ad uno specifico incentivo, cfr. il precedente articolo 24, comma 3 -.

Il comma 1 dell'articolo 29 abroga il credito di imposta per le assunzioni di

⁷ Cfr., in materia, il regolamento di cui al [D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231](#).

lavoratori giovani a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, di cui all'art. 1 del D.[L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), e successive modificazioni⁸. Si rileva, tuttavia, che tale credito concerne le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015 e che il comma 1 del presente articolo 29 fa salvi gli effetti (fino alla completa fruizione dei benefici) per le assunzioni (o le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine) effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il successivo comma 2 istituisce presso il Fondo sociale per occupazione e formazione un piano gestionale per il finanziamento di politiche attive per il lavoro. A tale piano affluiscono, ai sensi del comma 3, le risorse derivanti dall'abrogazione del suddetto credito di imposta - *risorse che, tuttavia, appaiono insussistenti, per le ragioni di tempistica summenzionate* - e quelle di cui al successivo articolo 32, comma 5 (cfr. *infra*).

Sempre all'articolo 29 per quanto riguarda gli incentivi all'autoimpiego Sarebbe stato opportuno rivedere la normativa in materia di incentivi all'autoimpiego, aggiornando le previsioni del decreto legislativo n. 185/2000.

Manca, in relazione a tali incentivi, anche la previsione di un repertorio nazionale degli incentivi introdotti a livello regionale, come invece previsto dall'articolo 30 per gli incentivi all'occupazione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 30 prevedono l'istituzione, presso l'ANPAL, del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, relativo sia agli incentivi di fonte statale sia a quelli di fonte regionale (ovvero delle province autonome). Il contenuto minimo delle informazioni da inserire nel repertorio, per ogni schema di incentivo, è stabilito dalle lettere da *a)* a *f)* del comma 1.

Il successivo comma 4 prevede che, al fine di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad una misura di incentivo all'occupazione siano attribuiti, di regola, mediante conguaglio con il versamento dei contributi previdenziali.

L'articolo 31 reca i principii comuni per un'omogenea applicazione degli incentivi. Rispetto ai principii attualmente vigenti, posti dall'[art. 4, comma 12, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), la modifica consiste esclusivamente nell'inserimento dei principii di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1, *mentre l'omissione, nella prima parte della lettera b), del riferimento alla riassunzione del lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine sembrerebbe un errore materiale, dal momento che il riferimento sussiste, invece, alla fine della medesima lettera. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza, da un lato, di considerare, ai fini dell'organicità del nuovo testo, anche i principii di cui ai commi 13 e 15 del citato art. 4 della L. n. 92 del 2012, e, dall'altro, di abrogare esplicitamente le norme di quest'ultimo articolo che siano assorbite dal presente*

⁸ Cosiddetto *bonus* Giovannini.

articolo 31.

Il comma 1 dell'articolo 32 introduce, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Tali specifici incentivi riguardano le assunzioni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016. *Sarebbe opportuno chiarire se gli incentivi continuino ad applicarsi anche dopo tale termine e se essi riguardino anche i contratti stipulati prima della suddetta data di entrata in vigore, qualora la decorrenza del rapporto decorra da tale data o successivamente.*

Gli incentivi in esame consistono: nella riduzione (lettera **b**) a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (tale aliquota è, nella normativa generale relativa all'apprendistato e fatte salve le misure più favorevoli per alcune fattispecie⁹, pari al 10 per cento); nell'esclusione (lettere **a**) e **c**) di tutti gli altri contributi (diversi rispetto alla contribuzione suddetta per le varie forme e gestioni di previdenza obbligatoria), tra cui il contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento, di cui all'art. 2, commi 31 e 32, della [L. n. 92 del 2012](#), e successive modificazioni, e gli altri contributi indicati nella lettera **c**). Il comma 2 esclude, per gli incentivi di cui al comma 1, l'applicazione della norma in base alla quale i benefici contributivi (in materia di previdenza e assistenza sociale) relativi all'apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Il comma 3 dispone un incremento, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; tale incremento è destinato specificamente al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla suddetta tipologia di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Il successivo comma 4 abroga, con riferimento alle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, la norma che pone una quota di destinazione prioritaria, pari al 50 per cento del totale, in favore dell'apprendistato professionalizzante.

Il comma 5 abroga la norma che destina uno stanziamento annuo alle regioni, ai fini del finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché di progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Le relative risorse,

⁹ Cfr. [l'art. 1, comma 773, della L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e [l'art. 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183](#).

pari a 7,5 milioni di euro per il 2015 ed a circa 14,998 milioni annui a decorrere dal 2016, vengono destinate, ai sensi del medesimo comma 5, al piano gestionale di cui al precedente articolo 29, comma 2. Tuttavia, l'ultima lettera del comma 6 del presente articolo 32 riduce, per gli anni 2015-2020, la misura delle risorse destinate al piano gestionale, impiegando una quota delle medesime ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 32; la misura della riduzione appare corrispondere, come sembra confermare anche la relazione tecnica allegata allo schema in esame, al 100 per cento delle cifre annue indicate nella suddetta ultima lettera del comma 6, in quanto, come detto¹⁰, le altre risorse da destinare al piano gestionale appaiono di fatto insussistenti.

Il comma 6, come accennato, provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 3, sia disponendo la riduzione suddetta sia riducendo, nelle misure ivi stabilite, il Fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe di cui alla citata [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#),¹¹ ed il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 7 reca le clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari, relative agli effetti delle misure di cui al precedente comma 1.

Disposizioni finali (articoli 33 e 34)

L'articolo 33 pone norme di abrogazione esplicita. Si segnala, oltre alle norme di abrogazione già ricordate ed a quelle assorbite o incompatibili con il presente schema, che il comma 1, lettera **b)**, abroga la norma che prevede la redazione di un'apposita lista di collocamento per i lavoratori italiani che siano disponibili a svolgere attività lavorativa all'estero.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare i profili transitori relativi all'abrogazione in via immediata di alcune norme.

L'articolo 34 specifica - in conformità alla norma posta nella disciplina di delega¹² - che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Riguardo alla premessa dello schema di decreto in esame, si osserva che essa non menziona il concerto con i Ministri indicati nella disciplina di delega di cui all'art. 1, comma 3, della [L. n. 183 del 2014](#).

Riguardo all'impianto dello schema di decreto si rilevano alcune questioni da approfondire come il tema del rapporto Stato/Regioni e quello ad esso collegato,

¹⁰ Cfr. la parte della presente scheda relativa all'articolo 29.

¹¹ Fondo di cui all'[art. 1, comma 107, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

¹² Norma di cui all'art. 1, comma 15, della [L. 10 dicembre 2014, n. 183](#).

del rafforzamento dei centri per l'impiego e delle loro risorse, riconsiderando in termini di maggiore indirizzo nazionale quanto previsto dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, decreto Enti Locali, all'articolo 15.

Si ritiene inoltre da valutare se la soluzione adottata di Ente pubblico sia la più funzionale per la costituzione di un'Agenzia che si possa occupare davvero di politiche attive e passive coordinate tra loro e sia nelle condizioni di utilizzare al meglio le risorse europee con personale qualificato a svolgere tale compito, a cominciare dalla valorizzazione delle professionalità di Italia Lavoro, di cui il decreto prevede attualmente il programmato scioglimento (articolo 1 comma 2 lettera h)

Bisogna inoltre ragionare, nel corso dell'iter del decreto in Commissione, su come rafforzare e prevedere percorsi di alternanza Scuola/Lavoro insieme al Miur anche nella costituenda agenzia, coordinandoli con recenti normative e su come avere in Italia un sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, tale da accogliere le esigenze delle aziende e le attitudini delle persone perché l'Anpal, in un sistema pubblico/privato, possa essere un luogo vero di incontro domanda e offerta di lavoro.